

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
6 giugno 1997, n. 1690.

Legge 447/1995 - Legge quadro sull'inquinamento acustico - Adozione dei criteri in merito all'applicazione dell'articolo 2, commi 6, 7, 8 e 9 - relativi alla qualifica di tecnico competente.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 26 ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico, che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;

CONSIDERATO che l'articolo 2, commi 6 e 7 definisce tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico e svolgere le relative attività di controllo, che tale attività può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'Assessorato regionale competente;

PRESO ATTO della risoluzione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in merito all'applicazione della Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995, articolo 2, commi 6, 7, 8 e 9;

ATTESO che appare opportuno definire i criteri per il riconoscimento di «tecnico competente»;

VISTA la relazione del Servizio infrastrutture civili e tutela dagli inquinamenti del 12 marzo 1997, con la quale si propongono i suindicati criteri;

RITENUTO di condividerli e farli propri;
all'unanimità

DELIBERA

Sono approvati i seguenti criteri per il riconoscimento di «tecnico competente» di cui al comma 6 e successivi dell'articolo 2, della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995:

a) i soggetti in possesso dei requisiti di legge che intendono svolgere l'attività di tecnico competente, presentano apposita domanda alla Direzione regionale dell'ambiente;

b) la domanda, redatta in carta legale, dovrà riportare i dati anagrafici del richiedente e sottoscritta dallo stesso, dovrà essere corredata da titolo di studio e cur-

riculum professionale dettagliato nella specifica materia; la Regione si riserva di richiedere ogni documentazione comprovante quanto dichiarato;

c) il riconoscimento è richiesto e rilasciato «ad personam» e attiene unicamente alla verifica documentale del possesso dei requisiti di legge; pertanto non costituisce nè valutazione, nè attestazione dell'abilità professionale del richiedente;

d) ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, si assume la determinazione che per attività non occasionale sia da intendere l'attività professionale ricorrente, in linea di massima in ogni singolo anno, nella materia di cui si tratta, tenendo conto della durata e/o della rilevanza delle prestazioni svolte;

e) per quanto attiene la tematica dell'acustica ambientale, possono essere fatte valere, al fine della maturazione del periodo richiesto, le misurazioni acustiche previste dal decreto legislativo 277/1991, a condizione che esse non abbiano rappresentando l'attività esclusiva del richiedente in campo acustico;

f) sarà riconosciuto il titolo di studio presentato dal richiedente che sia riconducibile, in base agli ordinamenti didattici, al diploma tecnico o alla laurea scientifica; qualora si evidenziassero dubbi interpretativi sulla natura del titolo di studio, il competente Ufficio regionale richiederà un pronunciamento al Ministero della pubblica istruzione o al Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica; nel frattempo la domanda, se in regola con gli altri requisiti, verrà accolta con riserva. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono diplomi di scuola media superiore ad indirizzo tecnico tutti quelli rilasciati da istituti tecnici, mentre fra i diplomi di laurea e i diplomi universitari ad indirizzo scientifico sono da ricomprendersi i corsi di laurea o di diploma universitario afferenti alle aree di formazione scientifica medica, agraria, architettonica ed ingegneristica;

g) per quanto riguarda l'applicazione dell'8° comma dell'articolo 2 della legge, si precisa che l'accertamento ivi previsto è di competenza delle strutture pubbliche territoriali presso le quali gli operatori svolgono la loro attività; la deroga ivi prevista vale fintanto che il soggetto opera nelle strutture pubbliche territoriali; per uniformità di trattamento, qualora detti operatori intendono esercitare professionalmente al di fuori dell'attività d'istituto (fatte salve le norme che regolamentano l'incompatibilità con il rapporto dipendente, oppure se tale rapporto viene a cessare) dovranno ottemperare alle condizioni previste dai commi 6 e 7 del citato articolo 2.

La presente deliberazione sarà sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: CRUDER

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 3 luglio 1997
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 246*
